



all'Istituto di poter consolidare in un nuovo mutuo il suddetto debito arretrato, con i relativi interessi di mora (7%), da estinguersi entro 10-15 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 1947, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione di Finanza nell'adunanza del 26 novembre 1947, accolse la proposta di detto Comune limitando l'ammortamento in 10 anni.

Il Comune di Gaeta, a cui è stata comunicata la predetta deliberazione dell'Istituto, ha ora fatto presente l'assoluta impossibilità di corrispondere le rate di ammortamento del nuovo mutuo, a causa del notevole aumento delle spese in confronto alle entrate, ed ha formulato quindi la seguente nuova proposta:

a) pagamento delle bimestralità scadute dal 22 ottobre 1943 al 22 dicembre 1945, relative ai suddetti due mutui, mediante versamento delle bimestralità stesse insieme a quelle ancora a scadere a termine di contratto, in modo cioè che ogni bimestre, a decorrere dal 22 agosto 1948, siano corrisposte all'Istituto due rate anziché una, sino alla completa estinzione del debito arretrato;

